

n. 58/2020 C.P.

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Stefano Cardinali presidente

Maria Luisa De Rosa giudice

Claudio Tedeschi giudice - relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 180 l. fall. del 19.01.2022 ed esaminati gli atti della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 58/2020

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 13.10.2020, ' '—di seguito anche 'proponente'ha chiesto l'apertura 'di una procedura secondaria di insolvenza' e l'ammissione a
'procedura di concordato preventivo secondario in Italia, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento UE 2015/848 e dell'art. 161, 6°
comma L. fall.', riservando la presentazione di proposta, piano e documentazione di
supporto nel termine di giorni centoventi, o nel differente assegnando, ovvero la
conversione della procedura in accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis I. fall. oltre che la
presentazione di istanza per l' 'omologazione di transazione fiscale' ex art. 182 ter I. fall..

Al riguardo ha premesso:

-di avere la propria sede principale in Romania, in Bucarest,

,

-che, in conseguenza di apprezzabile calo di introiti, 'con richiesta registrata il 30 giugno 2020' aveva presentato al tribunale di Bucarest 'richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo' secondo la legge locale e l'adito tribunale, con decreto emesso il 6.07.2020, aveva 'accolto' tale istanza, dichiarando aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale e designando ', 'amministratore concordatario provvisorio';

-che, in ragione del notevole flusso di passeggeri che utilizzava la tratta, aveva insediato, in Italia, una 'sede secondaria e stabile organizzazione' allocata in Roma,

, avente sin dal 28.10.2014 proprio codice e domicilio fiscale, alla quale, alla data del 31.03.2020, erano addetti 93 dipendenti e i cui ricavi lordi nel periodo 1.10.2019-31.07.2020 assommavano ad euro 13.159.006,59;



1.a

Osservava il tribunale che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5.06.2015 –di seguito anche 'Regolamento'-:

- -nel caso in cui il giudice di uno stato membro nel cui territorio è situato il centro principale degli interessi del debitore abbia proceduto all'apertura di procedura d'insolvenza, i giudici di altro stato membro possono dare abbrivio ad altra procedura di insolvenza nei confronti del medesimo debitore solamente nel caso in cui questi nel territorio di loro competenza abbia costituito una propria dipendenza e, in tal caso, tale procedura 'secondaria', deve essere limitata ai beni del debitore ivi dislocati (art. 3);
- nel caso in cui la procedura principale di insolvenza presupponga l'insolvenza del debitore e detta procedura è stata riconosciuta nell'altro stato membro, ivi, al momento dell'apertura della procedura di insolvenza secondaria, laddove anche questa presupponga l'insolvenza, la sua ricorrenza non può essere riesaminata (art. 34);
- il riconoscimento in uno stato membro della decisione con cui in altro stato membro è stata previamente aperta altra procedura di insolvenza é conseguenza della sua produttività di effetti nello stato di apertura (art. 19);
- la disciplina dettata dal richiamato regolamento comunitario trova applicazione per le procedure concorsuali pubbliche riportate in relativo allegato A, tra esse comprese quelle provvisorie ovvero che possano trovare avvio nella ricorrenza di mera possibilità di insolvenza al fine di evitarne o l'insorgenza o la cessazione delle attività del debitore (art. 1);
- nel richiamato allegato A, quanto all'Italia, è fatta espressa menzione della procedura di concordato preventivo la cui disciplina positiva è attualmente contenuta nel r.d. 16.03.1942 n. 267 –di seguito anche 'I. fall.'-;
- -secondo quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento, laddove il giudice di uno stato membro venga fatto destinatario di istanza di avvio di una procedura secondaria di insolvenza, prima di delibarne l'apertura deve darne immediata informativa all'amministratore della procedura principale e ciò al fine di consentirgli l'esercizio delle facoltà previste dal richiamato disposto in combinato anche con l'art. 36;
- con riferimento alla tipologia procedimentale del concordato preventivo, la legge italiana -art. 163 r.d. 16.03.1942 n. 267- stabilisce che l'apertura della procedura consegua all'ammissione della relativa proposta a seguito del deposito e scrutinio valutativo del



pertinente piano e della documentazione di necessario corredo;

- nel caso in cui venga presentato ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., avrebbe dovuto ritenersi non ostativa -quanto piuttosto funzionale- al rispetto della disciplina sovranazionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti prodromici alla apertura della procedura e relativi alla fissazione del termine per la formalizzazione e il deposito della domanda di concordato preventivo ovvero di altra istanza finalizzata alla risoluzione della crisi e alla eventuale designazione di commissario giudiziale, se solo si considera che la loro pronuncia, secondo la disciplina tipica di riferimento, comporta una diretta vigilanza, a mezzo del commissario ovvero del tribunale e attraverso le relazioni mensili che il proponente è tenuto a presentare, sull'attività gestoria posta in essere nel tempo a ciò necessario sì da salvaguardare il patrimonio della proponente a tutela del ceto creditorio;
- inoltre, l'art. 38 del Regolamento prevede che, nel caso in cui 'sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i negoziati tra il debitore e i suoi creditori', l'amministratore della procedura di insolvenza possa avanzare istanza al giudice adito per l'apertura della procedura secondaria perché sospenda il procedimento per un tempo non superiore a tre mesi laddove 'siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali';
- tale previsione normativa avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento all'istituto del concordato prenotativo *ex* art. 161, comma 6, l. fall. considerando che, ai sensi del successivo articolo 168, la pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese avrebbe comportato, sino alla omologa del concordato, la sospensione della azioni esecutive e cautelari e/o il divieto di dar loro avvio e, pertanto, l'immediata designazione del commissario appariva funzionale anche all'esercizio di tali attività a salvaguardia della *par condicio creditorum*;
- avendo la ricorrente insediato in Roma, , una propria dipendenza operante con profili di autonomia -come attestato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma sin dal 16.01.2015 (comprovata da visura in atti), dall'invio e ricezione, in tale plesso, di istanze di pagamento da parte dei creditori (cui faceva riferimento documentazione all'uopo prodotta), dal numero di dipendenti ad essa addetti- ciò radicava la competenza territoriale di questo tribunale a decidere il proposto ricorso e doveva esserle riconosciuta la qualità di imprenditore commerciale, tenuto conto dell'attività anche statutariamente individuata, esercitata come con suo consequente assoggettamento alle procedure concorsuali;



veniva quindi concesso il chiesto termine e designato commissario giudiziale per la fase prenotativa; era, inoltre disposta informativa all'amministratore della procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 38 del Regolamento rilevando che, come previsto dall'art. 43 del Regolamento, la cooperazione tra i giudici e gli amministratori interessati a procedure di insolvenza, principale e secondaria, può essere espletata 'con qualsiasi mezzo opportuno' e, pertanto, nulla escludeva che ciò potesse attuarsi con il coinvolgimento partecipativo della medesima ricorrente;

2.

In data 9 aprile 2021 la proponente ha depositato la proposta concordataria con allegato piano e documentazione di corroboro.

Ha indicato un passivo concordatario di complessivi euro 41.205.719,00 –di cui euro 9.307.079,00 relativi a crediti assistiti da privilegio speciale, euro 24.224.776,00 relativi a crediti garantiti da privilegio generale, euro 7.673.864,00 riferibili a crediti chirografari- oltre che di euro 807.245.00 per spese prededucibili.

L'attivo concordatario è stato riportato in complessivi euro 18.896.907,00.

2.a

La proposta concordataria prevedeva:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati *ex* art. 2751 bis n. 1 c.c., dei crediti previdenziali e dei tributi differenti da IVA;
- il pagamento parziale degli altri crediti privilegiati 'nei limiti del valore individuato nella relazione ex art. 160 co.2 L. fall.':
- l'articolazione dei creditori chirografari, in essi compresi i privilegiati degradati ex art. 160, comma 2 l. fall., in tre classi:
- a: classe I 'privilegio dell'erario degradato a chirografo' con previsione di soddisfo del 36%;
- b: classe II 'privilegio speciale sull'aeromobile degradato a chirografo per assenza di beni
- + privilegio addizionali comunali degradati a chirografo' con previsione di soddisfo del 31%;
- c: classe 3 'chirografi', con previsione di soddisfo del 30%;

Accedeva alla proposta, quale suo elemento integrante, 'istanza di transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.' in riferimento al debito tributario.

2.b



Alla proposta si correlava piano articolato nella forma della 'continuità aziendale diretta' ai sensi del quale le risorse attive da utilizzare per il preventivato componimento della debitoria avrebbero dovuto essere attinte da:

- 'supporto finanziario della ' per un complessivo ammontare di euro 7.320.000,00, di cui euro 3.200.000,00 quali anticipi già erogati al 31.01.2021, euro 850.000,00 quali somme già elargite a copertura di perdite maturate sino a tale data ed euro 751.000,00 già corrisposti 'a copertura del fabbisogno finanziario della continuità al 28.02.2021'; euro 180.000,00 quale 'sostegno finanziario' previsto per maggio 2021;
- 'flussi generati dalla continuità aziendale' secondo quanto riportato in relativo business plan abbracciante il lasso temporale 13.10.2020-30.09.2027 e rilevante quanto alla domanda concordataria per il più ristretto periodo 2021-2026;

2.c

Poiché nel contesto della procedura concordataria principale per i titolari di crediti chirografari di importo inferiore ad euro 5.000,00 alla data del 31.03.2020 e per i 'creditori passeggeri' aventi analoga collocazione era stato previsto il pagamento integrale, al fine di garantire parità di trattamento per gli omologhi della dipendenza secondaria il piano aveva, inoltre, previsto, ad integrazione del 30% previsto per la classe III di loro allocazione, il versamento, da parte della ', della differenza di complessivi euro 145.964,00 in due differenti tranches.

2.d

Quale tempistica esecutiva era stato preventivato il pagamento:

- -'entro il 2021' degli oneri in prededuzione;
- -'entro un anno dall'omologa' di parte dei crediti privilegiati (dipendenti, professionisti, oneri previdenziali):
- -entro due anni dall'omologa del debito privilegiato erariale IVA;
- -entro quattro anni dall'omologa del credito chirografario classe 1;
- -entro cinque anni dall'omologa del credito chirografario classi 2 e 3;

specificando, per il credito privilegiato adempiuto oltre l'anno e per euro 2.400.000,00 la sua ammissione al voto 'nella misura del pregiudizio subito'.

La proposta ed il piano erano stati corredati di relazioni ex art. 160, comma 2, e 161, comma 3, l. fall..

3.



Il tribunale riteneva la domanda concordataria affetta da plurime criticità che avrebbero potuto precluderne l'ammissione, poiché:

3.a

-la procedura concorsuale cui la proponente intendeva dare abbrivio, come dalla medesima prospettato, costituiva una 'procedura secondaria di insolvenza' la cui ragion d'essere si giustificava in considerazione della presenza, nel territorio dello Stato, di una 'dipendenza secondaria' facente capo alla medesima compagine societaria, '

'avente sede principale in Bucarest, presso il cui competente tribunale, ivi allocato, era stata promossa la procedura principale cui essa sarebbe stata ancillare. La disciplina alla quale avrebbe dovuti farsi riferimento per valutare la legalità della domanda concordataria, come anticipato, avrebbe dovuto rinvenirsi nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza c.d. transfrontaliere alle cui disposizioni precettive, tenuto conto della natura di tale fonte, avrebbe dovuto darsi immediata diretta applicazione nel territorio dello Stato, nel rispetto di quanto sancito dai trattati fondanti l'Unione Europea (nella specie art. 288 TFUE).

I profili peculiarizzanti tale tipologia procedimentale, ai fini dello scrutinio di ammissibilità, potevano rinvenirsi in due norme del citato testo regolamentare, entrambe collocate nel capo III che ha riferimento alle 'procedure secondarie di insolvenza' e, in specie nell'articolo 34, a tenore del quale ' gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta' e nel successivo articolo 45, per il quale 'ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza'.

In forza ed alla stregua di tali disposti doveva ritenersi che la procedura secondaria interveniva a risoluzione della crisi d'impresa che passivamente interessava il medesimo soggetto imprenditoriale che presso il giudice del luogo della sede principale aveva dato impulso alla procedura primaria e il cui patrimonio avrebbe dovuto, quindi, essere unitariamente considerato nella sua destinazione al soddisfo delle ragioni dei propri creditori, senza che, sul punto, avesse potuto operarsi alcuna distinzione tra quelli facenti capo alla sede principale e agli altri riferibili, invece, alla secondaria in termini di netta contrapposizione e reciproca insensibilità.

La procedura secondaria avrebbe interessato i beni dislocati nel territorio dello Stato ove è posta la sede secondaria (e la cui analitica enunciazione è offerta dall'art. 2 n. 9)) e



avrebbe potuto determinare l'eventuale preferenziale devoluzione del provento della loro liquidazione al soddisfo delle pretese di quei creditori che, secondo quanto previsto dal diritto interno locale, avrebbero potuto vantare titoli prelatizi e senza che ciò, però, avesse potuto comportare, in caso di insufficienza, abdicazione o limitazione delle loro pretese che avrebbero potuto, comunque, trovare allocazione nel contesto della procedura principale.

L'esistenza, quindi, di una sede principale e di una dipendenza secondaria in relazione alle quali, poiché situate in Stati diversi dell'Unione, fosse stato dato impulso a procedure concorsuali differenti non avrebbe consentito di identificare, con riferimento ad ognuna, un relativo soggetto giuridico debitore ovvero pertinenti patrimoni reciprocamente insensibili, in tal modo corrispondentemente riducendo le possibilità di soddisfo per il creditore le cui pretese avessero avuto riferimento ad una sola di tali articolazioni.

Tale differenza avrebbe, potuto, invece, rilevare per quelle limitazioni, che, secondo il diritto interno di ciascuna compagine statuale interessata, avrebbero potuto condizionare l'esercizio delle pretese di pagamento, ben potendo, il credito che nell'ordinamento riferibile alla sede secondaria gode di un privilegio in relazione ai beni ivi presenti non avere analogo rango preferenziale secondo il diritto dello Stato della procedura parallela nella quale, però, non avrebbe potuto escludersene la possibilità di suo appostamento secondo i relativi parametri classificatori.

Era, quindi rilevato che la proponente sembrava aver considerato in modo giuridicamente differenziato da un lato il soggetto che aveva dato impulso alla procedura concordataria principale aperta in Romania, dall'altro quello promotore della procedura secondaria, individuando, in capo a ciascuno, differenti patrimoni e corrispondenti debitori.

Deponeva, in tal senso, anche la terminologia di cui aveva fatto impiego, quale il riferimento alla ' 'che avrebbe dovuto effettuare, in favore della dipendenza secondaria, apporto di liquidità per così integrare l'attivo della procedura secondaria, altrimenti ristretto ai soli proventi della continuità e alla giacenza di liquidità di euro 130.000,00 ovvero ulteriormente intervenire per consentire che, così come previsto nella procedura principale, anche in quella ancillare i titolari di crediti sino ad euro 5.000,00 alla data del 31.03.2020 ovvero per quelli aventi la qualifica di 'passeggeri' fossero soddisfatti non già, come da proposta, limitatamente al 30% ma nella totalità delle proprie pretese.

Posto che la dipendenza secondaria non ha una propria autonoma soggettività differente da quella della 'non apparivano, in conseguenza, enucleabili reciproche situazioni di debito / credito autonomamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti, tali da



consentire, quanto alla procedura ancillare, la fruizione di liquidità, a mò di finanza esterna, che sarebbe stata elargita in suo favore dalla principale.

Improprio appariva il riferimento che, sia nella proposta che nel piano, era stato operato a 'crediti nei confronti della controllante' di cui la sede secondaria sarebbe stata titolare nei confronti della 'ovvero a 'partite infragruppo', atteso che l'unicità di soggetto giuridico e la conseguente medesimezza di patrimonio avrebbe determinato l'estinzione per confusione di tali obbligazioni reciproche.

In tale ottica l'indicazione, riportata nella proposta, della cifra di complessivi euro 15.852.516 in cui si sarebbe sostanziato lo 'stato analitico ed estimativo delle attività' riportato nel piano di concordato doveva ritenersi erronea perché comprensiva anche della voce 'crediti verso controllante' pari ad euro 14.102.455,00 che, come evidenziato, tale non avrebbe potuto essere ritenuta.

Per quel che concerneva, poi, l'elargizione, da parte della ', del complessivo ammontare di euro 7.320.000,00 che, secondo quanto illustrato nella proposta, avrebbe dovuto integrare l'attivo concordatario, era stata la medesima proponente a sostenere che gran parte di detta cifra era stata già elargita a più riprese a sostegno della continuità sicchè si sarebbe comunque trattato di un apporto finanziario che non sarebbe andato a beneficio dei creditori concorsuali.

Appariva, inoltre, privo di fondamento l'asserto, riportato nell'asseverazione *ex* art. 161, comma 3, I. fall. per il quale tale importo sarebbe stato corrispondente a quello al quale avrebbero avuto diritto i creditori della procedura secondaria in caso di esito infausto della stessa poiché trattavasi di affermazione che risentiva, conseguenzialmente, dell'erronea prospettazione relativa alla duplicità di soggetti giuridici e di relativo patrimonio.

Era, ancora, evidenziato che –come poteva chiaramente inferirsi da quanto affermato dal già trascritto art. 45 del Regolamento UE n. 848/2015 laddove stabilisce che 'ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza' - al creditore della procedura secondaria deve essere assicurato un trattamento almeno equivalente a quello che avrebbe ricevuto nella procedura principale.

Tenuto conto che le indicazioni al riguardo contenute nella proposta erano generiche e non puntuali, affinchè tale presupposto che condizionava la legalità della procedura secondaria -e il cui difetto avrebbe potuto, quindi, importarne infattibilità giuridica- avrebbe potuto ritenersi osservato era necessario che la proponente avesse dato adeguata indicazione delle forme e dei modi di soddisfo che i creditori della sede secondaria avrebbero potuto



conseguire nell'ambito della procedura principale, considerando, quanto ai creditori prelatizi, la possibilità o meno, di far valere, nel contesto estero, la propria posizione privilegiata, quanto ai chirografi modalità e tempi di adempimento di quanto loro spettante. Tale allegazione appariva ulteriormente necessaria considerando che, nella procedura principale, come poteva rilevarsi dalla 'offerta finale' allegata alla III relazione informativa periodica, la proponente aveva chiaramente escluso, da essa, i creditori italiani poiché fatti esclusivi destinatari della proposta articolata nella secondaria e tale esclusione intanto avrebbe potuto ritenersi non in contrasto con le regole eurounitarie laddove non avesse comportato pregiudizio per le ragioni dei creditori locali.

La proponente era, quindi, invitata a rendere chiarimenti sui profili che avrebbero potuto pregiudicarne la giuridica fattibilità, afferenti, in specie, a:

a : individuazione del patrimonio che nel rispetto della previsione dell'art. 34 regolamento n. 848/2015 avrebbe essere interessato dalla procedura;

b: natura e forme dell'apporto monetario che sarebbe stato reso disponibile dalla '

' per un complessivo ammontare di euro 7.320.000,00, offrendone il corretto inquadramento giuridico e precisando quali importi avrebbero potuto essere effettivamente resi disponibili per la esecuzione del piano concordatario, alla luce della considerazione per la quale, in ragione dell'unicità del soggetto proponente il concordato, non appariva enucleabile differenza giuridica tra ' o 'controllante' e 'dipendenza secondaria';

c: indicazione del trattamento che i creditori della dipendenza secondaria avrebbero potuto ricevere nell'ambito della procedura principale aperta in Romania onde accertare il rispetto del principio di omogeneità, tenendo, a tale fine, in debita considerazione sia la collocazione, prelatizia o chirografa, del credito in ciascun contesto procedimentale, sia le relative percentuali di soddisfo, sia la pertinente tempistica:

Su detti chiarimenti sarebbe dovuta poi intervenire, in punto sia di certificazione dei dati dichiarati che di legalità della programmata operazione concordataria, asseverazione ex art. 161 comma 2 l. fall. posto che quella già versata in atti, con riferimento ad entrambi i profili non appariva proficuamente utilizzabile poiché convalidava quanto dichiarato dalla proponente.

4.

La proponente in data 28.05.2021 ha depositato telematicamente 'piano concordatario modificato' con relativa perizia ex art. 160 comma 2 l. fall., asseverazione ex art. 161



comma 3 I. fall. e documentazione di corredo e in data 9.06.2021 ulteriori integrazioni di tali atti.

Il pubblico ministero ha prodotto il 4.06.2021 proprio parere con il quale, con riferimento all'originaria versione della domanda concordataria ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità.

4.a

Il tribunale con decreto del 30.06-1.07.2021 ha rilevato che:

-era stato precisato, nella domanda emendata, che in ragione della 'unicità del soggetto giuridico proponente' il patrimonio che interessava la presente procedura secondaria sarebbe stato costituito dai soli cespiti esistenti nel territorio dello Stato e, quindi, nel caso di specie, dal solo importo di euro 130.871,00 in cui si compendiava la liquidità in giacenza, atteso che, con riferimento agli altri beni in ipotesi suscettivi di apprezzamento economico, si perveniva all'assenza di valore di scambio in considerazione della ricorrenza di situazioni compensative ovvero di loro svalutazioni conseguenti ad accertamento di concreta inesigibilità, ciò con particolare riferimento a crediti:

-la proponente aveva chiarito che, nel rispetto di quanto espressamente previsto nella procedura principale rumena -che trovavasi in fase esecutiva conseguente alla omologazione- la dipendenza secondaria avrebbe usufruito di apporto di liquidità, cadenzato nel tempo a decorrere dal mese di ottobre 2021 e sino al giugno 2022, per complessivi euro 7.320.000,00 e ciò al dichiarato fine di 'rendere equivalente il trattamento offerto ai creditori, a prescindere dal paese di relativa residenza'; inoltre aveva reso analitica indicazione in via comparatistica del trattamento che ciascuna categoria creditoria avrebbe ricevuto in ognuna delle due procedure concorsuali (principale e secondaria), avuto riferimento alla natura della pretesa, alla possibilità di sua giuridica qualificazione prelatizia o chirografa ed alle percentuali e tempi di soddisfo, dando palese evidenza, quanto ai creditori facenti capo alla sede secondaria, alla preferibilità della procedura ancillare rispetto ad una loro alternativa considerazione nel contesto della principale.

-a conforto di tali prospettazioni intervenivano relazione ex art. 160 comma 2 l. fall. e asseverazione complementare ex art. 161, comma 3 l. fall.;

e riteneva così superati i formulati rilievi e le connesse evidenziate criticità poiché:

nella rinnovata formulazione risultava abbandonata l'originaria impostazione che muoveva dall'esistenza di una relazione di alterità soggettiva tra la 'e la 'dipendenza secondaria' e, ai fini che interessavano la presente procedura concorsuale era stato precisato che l'attivo avrebbe potuto essere costituito unicamente dai beni



dislocati nel territorio dello Stato il cui valore, alla luce di quanto puntualizzato in atti, avrebbe dovuto stimarsi in euro 180.000,00, al lordo di immobilizzazioni materiali e valore forfettario di attivo svalutato;

- tale asserto, in particolare per quel che concerneva l'inesistenza di altri beni materiali ovvero diritti o crediti suscettivi di valore di scambio quanto alla sede della 'dipendenza secondaria', trovava corroboro sia nella perizia ex art. 160, comma 2, l. fall. sia nell'asseverazione ex art. 161, comma, 3 l. fall -quanto, in specie, alla certificazione di veridicità dei relativi dati- i cui assunti non appalesavano profilo alcuno in ipotesi idoneo a pregiudicarne l'attendibilità e la conseguente condivisibilità poiché resi sulla scorta di un pertinente iter argomentativo logicamente articolato e suscettivo di retrospettivo riscontro; risultava, quindi, rispettata la previsione dell'art. 34 del Regolamento UE n. 2015/848 in punto di esatta individuazione e determinazione dell'attivo concordatario;
- la proponente, sulla scorta di pertinente probante apparato documentale di conforto, aveva dato evidenza all'ulteriore acquisizione, all'attivo concordatario, di liquidità per un complessivo ammontare di euro 7.320.000,00 che avrebbe dovuto essere elargita dalla procedura principale, in più tranches e in tempi differenti, in esecuzione di quanto, al riguardo, previsto nella relativa domanda di concordato che, all'esito dell'omologa, trovavasi in fase esecutiva; l'asseverazione aveva attestato la veridicità del dato e la compatibilità di tale apporto anche con la tempistica attuativa della procedura secondaria; tenuto conto che, come si rilevava dai relativi atti, nella procedura principale non era stato previsto soddisfo alcuno dei creditori facenti capo alla dipendenza secondaria italiana, l'assunto della proponente per il quale tale previsione sarebbe stata funzionale a 'rendere equivalente il trattamento offerto ai creditori, a prescindere dal paese di relativa residenza', dando, in tal modo rispetto al principio eurounitario della parità di trattamento, si prestava ad essere condivisa;

5.

Nella sua articolazione ultima la proposta concordataria ha, quindi, indicato un passivo di euro 41.205.719,00 e un attivo (corrispondente al relativo fabbisogno) di euro 19.036.065,00 ed ha previsto:

- -il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri in prededuzione (per complessivi euro 807.245);
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis nn. 1 e 2 c.c. e dei crediti previdenziali ed assistenziali, degradati tutti a chirografo ed inseriti in



'classe 1', (per complessivi euro 2.454.810);

- il pagamento del 50,69% del credito privilegiato erariale degradato a chirografo, compreso quello IVA, inserito in 'classe 2', (per complessivi euro 9.356.550);
- -il pagamento del 31% del credito privilegiato speciale degradato a chirografo, inserito in 'classe 3' (per complessivi euro 3.915.175);
- -il pagamento del 30% dei crediti chirografi di importo superiore ad euro 5.000 inseriti in 'classe 4' (per complessivi euro 2.216.137);
- -il pagamento integrale dei crediti chirografari di importo inferiore ad euro 5.000 inseriti in 'classe 5' (per complessivi euro 286.740).

Quale tempistica esecutiva ha preventivato:

- -il pagamento degli oneri in prededuzione entro un anno dall'omologa;
- -il pagamento dei crediti inseriti in 'classe 1' entro un anno dall'omologa;
- -il pagamento dei crediti inseriti in 'classe 2' entro tre anni dall'omologa;
- -il pagamento dei crediti inseriti in 'classe 3' entro quattro anni dall'omologa;
- -il pagamento dei crediti inseriti in 'classe 4' entro cinque anni dall'omologa;
- -il pagamento dei crediti inseriti in 'classe 5' entro quattro mesi dall'omologa;

Le fonti di attivo per l'adempimento della debitoria, sulla scorta di quanto riportato nell'allegato piano, dovrebbero derivare, oltre che dai beni presenti nel territorio dello Stato per un corrispondente valore di euro 180.000,00, dall'apporto di euro 7.320.000,00 derivante dalla procedura concordataria principale aperta in Romania e dai flussi della continuità aziendale nell'arco del programmato quinquennio, secondo quanto riportato in relativo 'business plan'; per il secondo trimestre 2021 è stato, poi, previsto 'ulteriore intervento operativo' di euro 200.000.

6.

Tale domanda di concordato è stata, quindi, ritenuta ammissibile e suscettiva di essere posta al vaglio approvativo del ceto creditorio poiché.

-sul presupposto del pregresso avvio della procedura principale aperta presso il tribunale di Bucarest, avendo la proponente nel territorio dello Stato una propria dipendenza secondaria, e in specie, ciò radicava la competenza territoriale di questo tribunale a delibare l'istanza di abbrivio di procedura secondaria ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 34 del regolamento comunitario n. 848/2015; -la condizione di crisi della proponente, *sub specie* di insolvenza, aveva già trovato riscontro nel contesto della procedura concordataria principale e, secondo quanto previsto



dal richiamato articolo 34, non necessita di rivisitazione nel presente;

- -l'amministratore della procedura principale, a sicura conoscenza della pendenza della secondaria (se solo si considera che il relativo piano omologato aveva previsto la devoluzione ad essa di risorse liquide) non aveva fatto esercizio della facoltà avente ad oggetto l'impegno' di cui all'art. 36 del testo regolamentare comunitario, in ipotesi ostativo alla prosecuzione della ancillare, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 38;
- -la domanda concordataria, nel rispetto applicativo delle previsioni degli artt. 34 e 3 comma 2 del detto regolamento, aveva legittimamente preso a riferimento i soli beni esistenti nel territorio dello Stato, il cui valore si compendiava in euro 180.000,00;
- la proponente aveva reso adequata indicazione del trattamento che ciascun creditore il cui credito fa capo alla sede secondaria avrebbe potuto ricevere laddove, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 45 del regolamento comunitario, avesse insinuato la propria pretesa nel contesto della procedura principale, e ciò attraverso relativo prospetto comparatistico ed evidenziando le condizioni di miglior favore riconosciute nell'ambito della procedura secondaria, anche quale consequenza della validità ed efficacia nell'ordinamento interno (delle cui norme, a mente dell'art. 7 del Regolamento, deve farsi applicazione) di cause prelazionarie che non avrebbero, invece, avuto ingresso e applicazione nella procedura principale concordataria; al riguardo, la proponente aveva sottolineato che la procedura secondaria prevedeva tempi di adempimento del debito concordatario più ampi rispetto a quelli stabiliti nella principale (ivi indicati in 18 mesi con possibilità di incremento di ulteriori 12 per un complessivo massimo di trenta) rilevando, però, nel contempo, che a ciò si correlavano percentuali di pagamento di entità maggiore rispetto a quelle che avrebbero potuto applicarsi nel contesto alternativo; tale prospettazione, fondata su dati obiettivamente verificabili, doveva ritenersi persuasiva tenuto, poi, conto che ogni ulteriore sindacato di maggiore convenienza dell'una o dell'altra soluzione concordataria avrebbe dovuto ritenersi riferibile al profilo della fattibilità economica di esclusiva spettanza del ceto creditorio ed esulante dal proprio mancipio valutativo giudiziale;
- -alla proposta era allegata relazione asseverativa integrativa che appariva idonea all'assolvimento delle proprie finalità istituzionali in punto sia di certificazione dei dati aziendali che di fattibilità dell'ipotesi concordataria e che, quanto in particolare al profilo afferente alla continuità d'impresa aveva ulteriormente esaminato le previsioni della proponente rilevanti anche nell'ottica dell'art. 186 bis, comma 2, I. fall. dandone ulteriore critica convalida all'esito di analisi di sensitività:



-per quel che concerne il degrado del credito prelatizio interveniva relazione *ex* art. 160 comma 2 l. fall. che aveva dato evidenza alla carenza di beni suscettivi di essere appresi alla procedura concordataria per darvi relativa garanzia, e tale inferenza doveva ritenersi corretta e condivisibile considerando che ai cespiti proficuamente utilizzabili (ossia quelli rinvenibili nel territorio dello Stato) avrebbe potuto essere attribuito un valore di euro 180.000,00 che, se solo considerando gli importi appostati in prededuzione e di ben superiore entità, escludeva un loro impiego liquidatorio al preferenziale soddisfo del credito privilegiato.

- la proposta aveva enucleato cinque classi di creditori e tale classificazione doveva ritenersi corretta e condivisibile perché rispettosa dei criteri previsti dagli artt. 160 comma 1, lett. c) e 182 ter l. fall.;
- in particolare, sia per i creditori inseriti in 'classe 1' che per quelli appostati in 'classe 5' per i quali, entrambi, era stato previsto il pagamento integrale, avrebbe dovuto affermarsene la legittimazione partecipativa a mezzo del voto all'approvazione del concordato atteso che: l'art. 177, comma 2, I. fall. stabilisce che i creditori c.d. privilegiati dei quali la proposta di concordato preveda il soddisfo totale possano essere ammessi a votare la domanda concordataria qualora rinuncino alla prelazione; il discrimen, pertanto, alla cui stregua radicare tale legittimazione avrebbe dovuto individuarsi non già nel totale o parziale adempimento del debito quanto, piuttosto, nell'esistenza di relativa garanzia e, invero, a conferma, il richiamato disposto normativo prevede, in via ulteriore, che il creditore privilegiato che rinunci totalmente o parzialmente alla garanzia prelatizia può essere ammesso al voto con riferimento alla quota parte (totale o parziale) rinunciata che degrada a chirografo, il che sta a significare che nel caso in cui il titolare abdichi totalmente alla garanzia, il suo credito, da considerare agli effetti concordatari come chirografo, deve essere ammesso al voto per il corrispondente ammontare sebbene ne venga previsto l'integrale adempimento; per quel che riguarda i creditori della 'classe 1' trattavasi di pretese in origine assistite da privilegio e che, in ragione di inesistenza della relativa garanzia (se si tiene conto che l'art. 34 del Regolamento espressamente stabilisce che 'gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta', che il valore dei cespiti utilmente considerabili a tale fine era pari ad euro 180.000,00 ed era integralmente assorbito dalle cifre appostate in prededuzione e che tutte le ulteriori risorse attive del concordato derivanti sia dall'apporto di liquidità resa disponibile dalla procedura principale che dai flussi della continuità d'impresa si collocavano al di fuori di tale previsione e,



quindi, non avrebbero potuto essere utilmente considerate per una loro giuridica qualificazione e apprezzamento come oggetto di prelazione), come certificato nella relazione ex art. 160 comma 2 l. fall., degradavano a chirografo e ne era stato previsto il saldo entro un anno dall'omologa; quanto ai creditori inseriti in 'classe 5', erano stati in essa compresi i titolari di pretese di ammontare non superiore ad euro 5.000,00 che nella procedura principale ricevevano analogo adempimento satisfattivo e, in ragione di tale presupposto e in forza del principio eurounitario della necessità di parità di trattamento non deteriore rispetto a quello previsto per conforme posizione nel contesto della procedura principale (in tal senso si legge anche la previsione dettata dall'art. 23, comma 2 del Regolamento in cui trova enunciazione formale), tenuto conto che il piano concordatario promosso ed omologato dal tribunale di Bucarest prevedeva il loro soddisfo integrale, anche nella procedura secondaria ne era stato previsto uguale pagamento; doveva ritenersene corretto e rituale l'inserimento in relativa classe poiché la percentuale di adempimento loro riferibile era superiore a quella prevista per gli altri creditori già in origine chirografari e inseriti in ulteriore; laddove, sotto alternativa prospettiva motiva, avesse voluto sostenersi che la legittimazione al voto avrebbe dovuto necessariamente presupporre, in capo al creditore titolato, la previsione di non integrale soddisfo della propria pretesa, con riferimento al caso in esame doveva osservarsi che la proposta aveva indicato per la 'classe 1' e la 'classe 5' i termini, rispettivamente, di un anno e di quattro mesi dall'omologa per l'esecuzione dei relativi pagamenti che, altrimenti, sarebbero dovuti intervenire immediatamente una volta chiusa la procedura e avviata la sua esecuzione, il che dava evidenza ad un corrispondente sacrificio (nulla essendo stato previsto per eventuali interessi compensativi di detto ritardo adempitivo) che per la sua legittima imposizione non avrebbe potuto non presupporne il coinvolgimento nel meccanismo maggioritario concordatario che solo ne avrebbe potuto giustificare l'imposizione; -nell'articolazione della proposta era stato previsto il pagamento del credito erariale degradato a chirografo -sulla scorta di relativa istanza ex art. 182 ter l. fall.- nella misura

degradato a chirografo –sulla scorta di relativa istanza ex art. 182 ter I. fall.- nella misura del 50,69% del suo ammontare, con appostamento in relativa 'classe 2' all'uopo enucleata; l'art. 182 ter, comma 1, I. fall. prevede che, in tali evenienze, il relativo trattamento non può essere deteriore rispetto a quello previsto per creditori aventi analogo rango; nel caso di specie la 'classe 5', come detto, prevedeva per i titolari di poste creditorie chirografe di importo non superiore ad euro 5.000,00 il pagamento integrale che, rispetto a quella interessante il debito verso l'Erario risultava di maggior favore; avrebbe, però dovuto escludersi violazione della richiamata regola dettata dall'art. 182 ter I. fall.,



atteso che la

previsione di integrale soddisfo del debito di entità non superiore ad euro 5.000,00 era conseguenza dell'esistenza di analoga previsione nella procedura principale aperta ed omologata presso il tribunale di Bucarest e s'imponeva nel rispetto attuativo del principio della par condicio omnium creditorum cui è improntata la disciplina eurounitaria della insolvenza transfrontaliera contenuta del Regolamento UE n. 2015/848; di tali previsioni precettive avrebbe dovuto farsi immediata diretta applicazione nel territorio dello Stato, nel rispetto di quanto sancito dai trattati fondanti l'Unione Europea (nella specie art. 288 TFUE) e, nel caso di contrasto con norma interna, di questa non avrebbe potuto farsi impiego, stante la prevalenza di quella comunitaria (v. ex plurimis, Cass. 1.09.2011 n. 17966); in forza di tali principi regolatori avrebbe, quindi, dovuto escludersi che la previsione della 'classe 5', creditoria, sebbene formalmente non in linea con la previsione dell'art. 182 ter I. fall. ma poiché in sintonia con il testo regolamentare euro unitario, avesse potuto determinare, in parte qua, causa di giuridica infattibilità dell'operazione di concordato:

7.

All'esito della adunanza dei creditori tenutasi il 22.11.2021 e dell'espletamento delle operazioni di voto, il commissario giudiziale, con nota depositata il 13.12.2021 ha informato il tribunale del conseguimento della maggioranza approvativa ex art. 177, comma 1, l. fall. poiché, su un totale di crediti ammessi pari ad euro 40.539.104,75 sono stati espressi voti favorevoli ragguagliati al 95,619% del totale e in ciascuna delle cinque classi in cui il ceto creditorio chirografo è stato articolato è stata raggiunta la relativa maggioranza approvativa (nella specie in 'classe 1' il 53,1845% per corrispondenti euro 537.354,77, in 'classe 2' e in 'classe 3' il 100% per corrispondenti ammontari di euro 19.240.701,48 ed euro 12.629.595,81, in 'classe 4' l'84,541% per corrispondente ammontare di euro 6.015.924,45, in 'classe 5' il 64,162% per corrispondente ammontare di euro 339.491,73)

Il tribunale con decreto del 15-16.12.2021 ha fissato udienza *ex* art. 180 l. fall. e la proponente ne ha curato la notifica nei confronti dei creditori dissenzienti ('

') oltre che ai creditori che si sono astenuti dal voto;

' ha depositato 'atto di costituzione' ed è comparsa a mezzo di patrocinatore all'udienza di omologa del 19.01.2022 senza proporre o formalizzare opposizione; l'ufficio commissariale ha depositato il 5.01.2022 proprio parere ex art. 180 l. fall. e non si è



formalmente costituito.

Il tribunale all'esito dell'udienza camerale ha riservato la decisione.

8.

Avendo conseguito la prescritta maggioranza approvativa e non riscontrandosi in senso ostativo situazione alcuna tale da poterne determinare giuridica infattibilità, la proposta domanda concordataria c.d. secondaria va omologata.

Deve riscontrarsi la competenza di questo tribunale a delibarne l'omologazione, tenuto conto:

- -che la procedura di concordato preventivo ex artt. 161 e ss. I. fall. rientra tra quelle espressamente indicate in allegato A del Regolamento n. 848/2015 e soggette alla disciplina di tale testo normativo in forza del richiamo operato dal suo artticolo1;
- dell'esistenza, nel territorio dello Stato, di dipendenza secondaria della proponente in Roma,
 ed ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 34 del Regolamento:
- del pregresso avvio di procedura principale concordataria presso il tribunale di Bucarest;
- dell'esercizio, da parte della proponente, di attività commerciale –come può rilevarsi anche dal testo del suo statuto prodotto in atti- e del suo conseguente assoggettamento a procedura concorsuale ex art. 1 l. fall.;
- della ricorrenza di sua condizione di crisi che, poiché già accertata nel contesto della procedura principale, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 34 del Regolamento, non necessitava di rivisitazione nel presente; essa è stata, inoltre, sia adeguatamente rappresentata dalla proponente che ulteriormente vagliata dall'ufficio commissariale nel corpo della relazione ex art. 172 l. fall.;
- -dell'omesso esercizio, da parte dell'amministratore della procedura principale, della facoltà avente ad oggetto I 'impegno' di cui all'art. 36 del testo regolamentare comunitario, in ipotesi ostativa alla prosecuzione della secondaria, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 38;

8.a

Deve premettersi che, alla stregua della corrente e condivisibile esegesi di legittimità (compendiata, in particolare, nella pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, n. 1521 del 2013) laddove, come nel caso di specie, non siano state presentate opposizioni il controllo del tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, si sostanzia: 1) nella verifica della



sua fattibilità giuridica (ossia nel riscontro dell'assenza di motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari.

In altri termini, secondo i principi vigenti, nell'attuale sistema normativo di disciplina il tribunale è chiamato ad intervenire (negando l'ammissione ex art. 162 l.fall.; revocando, ex art. 173 l.fall. l'ammissione intervenuta; rifiutando l'omologazione ex art. 180 l.fall.) le quante volte riscontri "l'assoluta impossibilità di realizzazione" del piano e, dunque, anche della proposta quale circostanza suscettibile di determinare un deficit causale della procedura.

In continuità con il citato indirizzo, la Suprema Corte ha precisato che mentre "il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato"; di conseguenza vi è un solo "profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta" (così, in motivazione, Cass. 6 novembre 2013, n. 24970).

Per quel che riguarda, poi, il profilo causale della fattispecie concordataria in continuità ex art. 186 bis I. fall. il giudice di legittimità ha evidenziato che deve ravvisarsene la causa concreta qualora il piano dia conto della sostenibilità finanziaria della continuità quale mezzo per evitare il rischio dell'aggravamento del dissesto che si ripercuoterebbe in danno dei creditori (v. Cass. 7.04.2017 n. 9061).

8.b

Ciò premesso, ritiene il tribunale che la domanda concordataria in esame, che ha



positivamente superato il vaglio approvativo dei creditori, si ponga in linea attuativa della disciplina ad essa riferibile anche di fonte eurounitaria sì da escludere la ricorrenza di profilo alcuno di c.d. giuridica infattibilità.

A seguito degli interventi emendativi sollecitati, la proponente, come evidenziato nella superiore narrativa, ha concentrato la richiesta di componimento della propria crisi sui soli propri beni dislocati nel territorio dello Stato e ciò nel rispetto delle previsioni degli art. 3 e 34 del Regolamento.

Nell'ultima versione oggetto di ammissione e sottoposta al vaglio approvativo del ceto creditorio ha reso precisa indicazione del trattamento di cui ciascun creditore avrebbe potuto usufruire nel caso in cui, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 45 del Regolamento, avesse insinuato la propria pretesa di pagamento nella procedura principale estera, tenendo, a tali fini, conto sia di quanto previsto nella procedura secondaria in forza di eventuali titoli di privilegio che non sarebbero stati invece, riconosciuti in quella alternativa, sia della differente tempistica attuativa di ciascuna e delle percentuali di soddisfo in ognuna previste, di modo da consentire la verifica del rispetto della regola sovranazionale della parità di trattamento di cui è formale enunciazione nell'articolo 23, comma 2 del Regolamento.

L'osservanza di tale principio, inoltre, come innanzi già accennato, ha reso legittima la previsione della proposta –che sembrerebbe porsi in violazione di quanto stabilito dall'art. 182 ter I. fall. che, per il credito tributario e/o contributivo chirografario, tale *ab origine* ovvero degradato per incapienza della relativa garanzia, stabilisce che non possa soffrire un pagamento deteriore rispetto a quello previsto per gli altri creditori chirografari anche laddove appostati in relative classi- per la quale il credito erariale degradato a chirografo in forza di relativa istanza *ex* art. 183 ter I. fall. sarebbe stato soddisfatto nella misura del 50,69 del suo originario ammontare con appostamento in relativa 'classe 2' e ciò sebbene per i creditori accorpati nella successiva 'classe 5' poiché titolari di pretese di ammontare non superiore ad euro 5.000,00 fosse stato previsto l'adempimento concorsuale integrale. Atteso che nella procedura concordataria principale aperta presso il tribunale di Bucarest per tale categoria creditoria è previsto il pagamento totale, il rispetto della *par condicio omnium creditorum* che in termini di *ratio* informa il Regolamento UE n. 2015/848 ha

consentito che, nel concordato secondario, i medesimi creditori possano usufruire di

analogo trattamento adempitivo sebbene di maggior favore rispetto a quello indicato per il

creditore erariale chirografo, dovendo, al riguardo, intervenire, quanto alla norma interna a



ciò preclusiva (*id est* l'art. 182 ter I. fall.) relativa disapplicazione in ossequio alla gerarchia delle fonti come stabilita dall'art. 288 TFUE.

La domanda e il piano concordatari sono stati corredati della relazione asseverativa ex art. 161 comma 3 l. fall. che ha reso esaustiva e condivisibile rappresentazione degli elementi attivi e passivi del compendio imprenditoriale della proponente oltre che della effettiva e concreta realizzabilità dell'ipotesi concordataria anche in punto di continuità aziendale attraverso un compiuto ed articolato percorso di lettura suscettivo di retrospettiva verifica; per quel che concerne il degrado del credito privilegiato interviene relazione ex art. 160 comma 2 l. fall. che ha offerto adeguata e convincente enunciazione circa la carenza di cespiti su cui la prelazione avrebbe dovuto esercitarsi.

Sulla scorta di tali rilievi motivi deve, pertanto, riscontrarsi la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la pronuncia di omologa, tenuto conto che, come anche convalidato dall'ufficio commissariale nel proprio parere *ex* art. 180 I. fall., il programma concordatario prevede:

- -il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri in prededuzione (per complessivi euro 807.245);
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis nn. 1 e 2 c.c. e dei crediti previdenziali ed assistenziali, degradati tutti a chirografo ed inseriti in 'classe 1', (per complessivi euro 2.454.810) entro un anno dalla presente omologa;
- il pagamento del 50,69% del credito privilegiato erariale degradato a chirografo, compreso quello IVA, inserito in 'classe 2', (per complessivi euro 9.356.550) entro tre anni dalla presente omologa;
- -il pagamento del 31% del credito privilegiato speciale degradato a chirografo, inserito in 'classe 3' (per complessivi euro 3.915.175) entro quattro anni dalla presente omologa;
- il pagamento del 30% dei crediti chirografi di importo superiore ad euro 5.000 inseriti in 'classe 4' (per complessivi euro 2.216.137) entro cinque anni dalla presente omologa;
- il pagamento integrale dei crediti chirografari di importo inferiore ad euro 5.000 inseriti in 'classe 5' (per complessivi euro 286.740) entro quattro mesi dalla presente omologa;
- e ciò con il riparto dei proventi attivi costituiti dalla liquidità in giacenza, dall'apporto di euro 7.320.000,00 reso disponibile dalla procedura principale aperta presso il tribunale di Bucarest, dai flussi della continuità d'impresa nell'arco del quinquennio e secondo la



previsione prospettica del relativo 'business plan'.

Non prevedendo il piano concordatario cessione di beni deve escludersi la designazione di liquidatore, giusta previsione dell'art. 182 l. fall. e, quindi, la relativa fase di attuazione dovrà muoversi e estrinsecarsi ad impulso della proponente sotto la sorveglianza attiva dell'ufficio commissariale secondo le modalità che verranno indicate in dispositivo.

In particolare, al commissario giudiziale, nell'istituzionale adempimento del proprio dovere di vigilanza anche nella fase di esecuzione competerà la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti attuativi del concordato quanto, in particolare all'afflusso delle risorse necessarie e al pagamento dei creditori secondo le forme e i tempi prospettati.

Il presente decreto è esecutivo per legge (art. 180, quinto comma, I. fall.).

P.Q.M.

omologa la domanda di concordato preventivo secondario ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2015/848, oggetto della proposta e del piano presentati da '

' con sede legale principale in Romania, in Bucarest,

e sede secondaria in Roma,

con atti depositati il 28.05.2021 e dispone:

- 1) che la società proponente curi l'acquisizione delle risorse attive necessarie per l'esecuzione del concordato e per i previsti pagamenti secondo le forme ed i tempi indicati nel piano ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di omologa trasmetta all'ufficio commissariale -che dovrà apporre il proprio visto- un piano delle attività di adempimento con indicazione delle relative modalità e tempi oltre che il deposito, in cancelleria, dell'elenco dei creditori, specificando eventuali cause di prelazione;
- che la proponente a semplice richiesta renda adeguata informativa, all'ufficio commissariale, dell'andamento della fase esecutiva del concordato, tempestivamente segnalando ogni situazione di criticità;
- 3) che la proponente, con cadenza semestrale, rediga un rapporto riepilogativo dell'andamento della fase esecutiva del concordato e lo comunichi a mezzo p.e.c., previa acquisizione delle osservazioni di cui al seguente punto 3), al commissario giudiziale ed a tutti i creditori all'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 171, comma 2, I. fall. e ne curi il deposito agli atti della procedura;
- 4) che l'ufficio commissariale sorvegli lo svolgimento dell'intera procedura con riferimento alla fase esecutiva, corredi preventivamente alla successiva trasmissione ai creditori tutti, con le sue osservazioni, il rapporto riepilogativo periodico di cui al punto 3) e, in ogni caso,

ILCASO.it

laddove riscontri rilevanti inadempimenti, informi sia il giudice delegato oltre che i creditori

ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;

5) che le somme destinate al soddisfo del ceto creditorio come indicate nel piano di

concordato siano depositate su un autonomo conto corrente bancario intestato alla

società, con prelievo vincolato all'autorizzazione del commissario giudiziale;

6) che la proponente registri ogni operazione contabile derivante dall'esecuzione del

concordato in un apposito registro previamente vidimato dal giudice delegato;

7) che la proponente provveda non appena possibile e, comunque, nel rispetto della

tempistica di piano e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, a ripartire, tra i

creditori, le somme via via acquisite in esecuzione del programma concordatario, sulla

base di piani di riparto dei quali dovrà curarne la preventiva trasmissione all'ufficio

commissariale per il relativo visto approvativo e, quindi, la comunicazione ai creditori;

11) che ultimate le operazioni di acquisizione dell'attivo, la proponente depositi il

rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l. fall.;

-demanda al commissario giudiziale le attività di cooperazione e comunicazione con gli

organi della procedura concordataria principale estera previsti dall'art. 41 e 43 del

Regolamento UE n. 848/2015;

- riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società

debitrice, al commissario giudiziale ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di

esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

all'ufficio commissariale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale, il

9.02.2022

II Presidente

Dott. Stefano Cardinali

22